



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione fallimentare, composto dai Magistrati:

dott.ssa Daniela Bruni	Presidente
dott.ssa Martina Gasparini	Giudice
dott.ssa Silvia Bianchi	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, nel procedimento per omologazione di concordato preventivo promosso

da

CALZATURIFICIO MARTINA s.n.c. di Massarotto Gianni e Zanta Mirella

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI del CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Commissario giudiziale dott.ssa Isabella Tomasin

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 30.7.2020, la società Calzaturificio Martina s.n.c. di Massarotto Gianni e Zanta Mirella ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito della proposta e del piano ai sensi dell'art. 161 co. 6 L.F..

Con decreto del 3.8.2020, il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero e verificata la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, ha assegnato termine di giorni 120 ai sensi dell'art. 161, comma 6 e 10, L.F. al fine di permettere il deposito della proposta, del piano concordatario e della documentazione ex art. 161, comma 2 e 3, L.F..

In data 23.12.2020 è stata, quindi, presentata la proposta di piano concordatario e, a seguito delle integrazioni richieste, in data 28.1.2021 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura concorsuale.

In base al piano, è stata prevista la liquidazione dei cespiti di proprietà della società istante e, inoltre, la messa a disposizione dei creditori sociali di due unità immobiliari possedute dai soci stimate in € 94.500,00, di modo da procedere al pagamento integrale dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati nonché dei creditori chirografari, suddivisi in due classi, nella percentuale del 36,33%.

In data 31.3.2021 si è tenuta la gara ai sensi dell'art. 163 *bis* L.F., all'esito della quale sono stati aggiudicati rispettivamente ad euro 153.100,00 i beni mobili strumentali e ad euro 98.000,00 un immobile di proprietà dei soci.

Nella medesima data si è, inoltre, proceduto alla aggiudicazione di materie prime in magazzino, rispettivamente per pellami e fodere e per fodere merinos.

All'udienza del 25.5.2021, fissata per l'adunanza dei creditori *ex art.* 174 L.F., si è proceduto alle operazioni di voto sulla proposta del debitore.

Decorso il termine fissato di venti giorni per la ricezione delle ulteriori espressioni di voto, il Commissario Giudiziale ha dimesso relazione sulla votazione, all'esito della quale il Tribunale ha fissato l'udienza in camera di consiglio *ex art.* 180 L.F. per la data dell'8.7.2021.

Il decreto pronunciato dal Tribunale è stato pubblicato ai sensi dell'art. 17 L.F. e notificato, a cura della società debitrice, al Commissario Giudiziale entro il termine stabilito.

Nel prescritto termine di dieci giorni prima dell'udienza la società proponente si è costituita e il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio motivato parere.

Non sono state proposte opposizioni ai sensi dell'art. 180 co. 2 L.F..

All'udienza camerale dell'8.7.2021 la società debitrice ha insistito per l'omologazione della proposta concordataria e il Commissario Giudiziale ha esposto il suo parere.

Il Tribunale si è riservato la decisione.

* * * * *

Ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per poter addivenire all'omologazione del concordato preventivo proposto da Calzaturificio Martina s.n.c. di Massarotto Gianni e Zanta Mirella.

Va, in primo luogo, premesso che, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità - che deve svolgersi in tutte le fasi del concordato preventivo - non è limitato alla completezza, alla congruità logica e alla coerenza complessiva della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro. Con particolare riguardo al concordato preventivo con cessione di beni, il controllo di legittimità consiste nella verifica dell'idoneità della documentazione a fornire elementi di giudizio ai creditori circa la convenienza della proposta (così Cass. S.U. 1521/2013 e Cass. 11014/2013).

Rimane, invece, esclusa la valutazione circa la meritevolezza del debitore, oltre che la convenienza del concordato preventivo per tutti i creditori, trattandosi di sindacato, quest'ultimo, che spetta al Tribunale solo nell'ipotesi di cui all'art. 180 co 4 L.F..

Ciò premesso, rileva questo Collegio che, dal punto di vista formale, la procedura si è regolarmente svolta, nel pieno rispetto delle norme in materia dettate dalla legge fallimentare.

Inoltre, sono state raggiunte le maggioranze prescritte (favorevoli 91,72% dei creditori), le operazioni di voto si sono svolte regolarmente, in quanto i voti sono stati validamente ed efficacemente espressi previa adeguata e specifica informativa dei creditori circa le ricadute della

omologa del concordato preventivo anche in comparazione con la alternativa del fallimento della ditta istante.

Quanto al merito, debbono ritenersi sussistenti nella specie i presupposti di ammissibilità della procedura relativi a:

- qualità di imprenditore non piccolo della società ricorrente: trattasi, invero, di ditta commerciale che, sulla base della documentazione dimessa e secondo anche quanto emerge dal parere del Commissario Giudiziale, di certo non risulta avere cumulativamente i requisiti di cui all'art. 1, 1° co L.F.;

- stato di crisi, quale emerge dalla documentazione allegata al ricorso per concordato preventivo laddove è evidente lo squilibrio economico finanziario;

- sussistenza di un piano liquidatorio strutturato in maniera tale da poter assicurare il soddisfacimento nella misura del 20% dei creditori chirografari;

- fattibilità di tale piano, la cui verifica deve essere effettuata d'ufficio in ogni fase (cfr. sempre Cass. SU 1521/2013).

Va, poi, sottolineato che i tre figli dei signori Massarotto e Zanta, i quali vantano crediti da lavoro dipendente verso la società debitrice, hanno dichiarato la loro disponibilità ad utilizzare parzialmente e proporzionalmente il loro credito al fine di integrare l'attivo, nelle modalità di seguito sintetizzate: - acquisto da parte dei figli di quote di diritti immobiliari di cui sono titolari i genitori per il prezzo di euro 20.000 con versamento del ricavato da parte dei genitori a favore dei creditori chirografari; - disponibilità a rinunciare parzialmente e proporzionalmente ai loro crediti di lavoro verso la Società fino alla concorrenza massima complessiva di euro 80.000 a favore dei creditori chirografari; - disponibilità, alternativamente, ad (i) effettuare finanziamenti per coprire il fabbisogno finanziario dell'anticipazione dell'IVA delle spese prededucibili indicate nel piano al netto dell'imposta (euro 30.521) oppure (ii) ad accettare la cessione del credito IVA per pari importo, in parziale soddisfazione del loro credito da lavoro.

Infine, il Commissario Giudiziale ha da ultimo espresso parere positivo sulla fattibilità del piano concordatario proposto.

Posto che, nel caso in esame, non sono state presentate opposizioni e che non sono sorte questioni circa la fattibilità giuridica del piano proposto, deve procedersi all'omologa.

Posto che la proposta di concordato prevede la cessione di beni, oltre alla riscossione di crediti, è necessario procedere alla nomina di un Liquidatore.

Il Liquidatore dovrà predisporre rendiconti, da sottoporre al Commissario Giudiziale con cadenza semestrale e da depositare in Cancelleria, e trasmettere al Comitato dei Creditori ed al Commissario, il quale provvederà a comunicarli ai creditori a norma dell'art. 182, comma 5, L.F., relazioni semestrali illustrative dello stato della liquidazione.

Il Commissario giudiziale con cadenza semestrale dovrà depositare una relazione sull'andamento della procedura; inoltre dovrà immediatamente informare il Tribunale di ogni e qualsiasi situazione che possa essere di pregiudizio al regolare ed esatto adempimento del Concordato.

Ogni operazione contabile compiuta dal Liquidatore dovrà essere registrata in apposito registro, vidimato da almeno un membro del Comitato dei Creditori *ex art 38, 1° co. L.F.*.

Il Liquidatore dovrà, poi, predisporre piani di riparto (anche parziali) per la distribuzione dell'attivo (con la precisazione che le somme incassate dovranno essere versate nel c/c bancario intestato alla procedura) e, al termine della gestione, presentare il conto finale.

Ai sensi dell'art. 182 L.F. va nominato il Comitato dei Creditori nella composizione di cui infra.

Si nomina quale G.D. la dott.ssa Silvia Bianchi, alla quale rimette ogni provvedimento in ordine alle precise modalità di esecuzione del concordato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul procedimento di cui in epigrafe, così provvede:

- omologa il concordato preventivo proposto da Calzaturificio Martina s.n.c. di Massarotto Gianni e Zanta Mirella nei termini di cui alla proposta così come integrata;
- nomina G.D. la dott.ssa Silvia Bianchi;

- nomina Liquidatore giudiziale il dott. Giovanni Rubin, confermando la dott.ssa Isabella Tomasin quale Commissario Giudiziale;
- conferisce alla dott.ssa Tomasin l'incarico di vigilare sull'esatto adempimento da parte della società debitrice degli obblighi oggetto del presente giudizio di omologa;
- costituisce il Comitato dei Creditori nella seguente composizione: Banca Annia, Studio Gastaldi Giuseppe e SIRMAC srl. I predetti membri del C.d.C. provvederanno al nomina del Presidente ex artt. 181 e 40, 3° co. L.F.;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore a) predisponga rendiconti da sottoporre al Commissario Giudiziale, che saranno depositati in cancelleria; b) trasmetta al Comitato dei Creditori ed al Commissario, il quale provvederà a comunicarla ai creditori a norma dell'art. 182, comma 5, L.F., relazioni semestrali illustrative dello stato della liquidazione;
- dispone che il Commissario giudiziale con cadenza semestrale depositi una relazione sull'andamento della procedura ed informi immediatamente il Tribunale di ogni e qualsiasi situazione che possa essere di pregiudizio al regolare ed esatto adempimento del Concordato;
- dispone che le somme ricavate dalla liquidazione delle attività aziendali della società debitrice vengano versate su conto corrente bancario intestato alla procedura e che le stesse, unitamente a quelle già rimesse nella disponibilità del Commissario Giudiziale – dedotte le spese di procedura – siano utilizzate dal Liquidatore medesimo per il pagamento dei creditori concorsuali secondo piani di riparto, anche parziali, da sottoporre all'approvazione del Giudice Delegato, previo parere del Comitato dei Creditori e del Commissario Giudiziale;
- dispone che ogni operazione contabile sia annotata su apposito registro vidimato da almeno un membro del C.d.C.;
- dispone che al termine della gestione il Liquidatore presenti rendiconto secondo il disposto dell'art. 116 L.F. e chiedi al G.D., previo parere del Commissario giudiziale, di emettere gli opportuni provvedimenti di accertamento dell'intervenuta esecuzione del concordato;

- rimette al Giudice Delegato di stabilire con decreto ogni più precisa modalità di esecuzione del concordato, disponendo, fin da ora, che la vendita dei beni dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 182, commi 4 e 5, e degli artt. 105-108 ter L.F., in quanto compatibili;
- dispone la pubblicazione del decreto a norma dell'art. 17 L.F. e la sua comunicazione, a cura della cancelleria, al debitore, nonché al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori.

Venezia, 8.7.2021

Il Presidente